



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere Rel.
Maura Caprioli	Consigliere
Rita Elvira Anna Russo	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.02/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 26532/2025 R.G. proposto da:

██████████—██████████ rappresentata e difesa per procura speciale in atti dall'Avvocato ██████████ ██████████, elettivamente domiciliata in Roma, Via ██████████ e con domicilio digitale ex lege

-ricorrente-

contro

██████████—██████████

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4695/2025 depositata il 03/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Consigliere Laura Scalia.



CONSIDERATO CHE

- [REDACTED] ha proposto domanda davanti al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 12-bis della legge sul divorzio, per ottenere il 40% del TFS maturato dall'ex coniuge [REDACTED]. [REDACTED] rimasto contumace, per il periodo coincidente con il matrimonio;
- il Tribunale, con sentenza n. 74/2022, ha rigettato la domanda, ritenendo non provati presupposti essenziali: il passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto l'assegno divorzile; lo stato libero della ricorrente; la durata effettiva del matrimonio; ed ha reputato tardiva la produzione documentale dell'attrice;
- [REDACTED] ha proposto appello, depositando la documentazione mancante e sostenendo che, nel rito camerale, la produzione documentale in secondo grado è ammissibile e che la contumacia dell'appellato non incide sul contraddittorio;
- la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame, ritenendo tardivi i documenti prodotti in appello perché riferiti a fatti costitutivi già producibili in primo grado, nel rilievo che il giudice non può supplire agli oneri probatori della parte, trattandosi di diritto disponibile;
- [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione con motivo unico; [REDACTED] è rimasto intimato; il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale;
- con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte d'Appello abbia erroneamente dichiarato inammissibili le prove documentali prodotte in secondo grado sul rilievo che esse non erano state depositate nel giudizio di primo grado;
- la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe applicato un principio elaborato nel contesto del rito cartolare emergenziale ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, non pertinente al rito camerale d'appello in materia di divorzio, e che il giudice di primo grado avrebbe potuto esercitare



poteri officiosi rimettendo la causa sul ruolo per consentire l'acquisizione della documentazione necessaria;

– la questione attiene al regime di ammissibilità delle produzioni documentali nel rito camerale d'appello in materia di divorzio, con particolare riguardo alla possibilità di introdurre in secondo grado documenti preesistenti e fondativi del diritto azionato, ovvero alla delimitazione dell'ambito applicativo dell'orientamento di questa Corte che ammette la produzione di documenti nuovi o sopravvenuti nel rito camerale.

OSSERVATO CHE

– la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, nel giudizio divorzile d'appello, disciplinato dall'art. 4, comma 15, l. n. 898/1970, il rito camerale comporta l'esclusione della piena applicabilità delle norme del processo ordinario e consente l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, purché sia assicurato il contraddittorio (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 27234/2020; Cass., Sez. 1, ordinanza n. 29908/2024);

– nel medesimo rito, l'allegazione di documenti può avvenire anche oltre i termini fissati, a condizione che sia rispettato il diritto dell'altra parte a interloquire (Cass., Sez. 1, sentenza n. 5876/2012);

– la giurisprudenza ha valorizzato la sopravvenienza dei fatti documentati quale ragione di ammissibilità della produzione tardiva, come emerge dalla motivazione di Cass., Sez. 1, ordinanza n. 27234/2020, che richiama documenti relativi a fatti maturati dopo la pronuncia di primo grado;

– non risulta tuttavia definito in via nomofilattica se il riferimento, contenuto nella giurisprudenza di questa Corte, ai documenti nuovi o sopravvenuti nel rito camerale d'appello in materia di divorzio debba essere inteso in senso estensivo, così da ricomprendere anche i documenti preesistenti, oppure se la distinzione tra "preesistenti" e "sopravvenuti" abbia natura strutturale, con conseguente inammissibilità della produzione in appello dei documenti preesistenti quando fondativi del diritto azionato;



- la contumacia non equivale a “non contestazione” dei fatti allegati (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 14372/2023), né consente di superare le preclusioni probatorie, né impone al giudice di supplire alle carenze della parte mediante poteri officiosi;
- la questione si presenta dunque aperta, non essendo chiaro se l’elasticità del rito camerale consenta la produzione in appello di documenti preesistenti relativi ai fatti costitutivi del diritto, o se la producibilità debba ritenersi limitata ai soli documenti nuovi o sopravvenuti.

RITENUTO CHE

- la questione presenta rilievo nomofilattico, in quanto attiene alla definizione del regime delle preclusioni probatorie nel rito camerale d’appello in materia di divorzio e alla corretta interpretazione dell’orientamento che ammette la produzione di documenti nuovi o sopravvenuti;
- la soluzione del quesito richiede la trattazione in pubblica udienza, al fine di assicurare il pieno contraddittorio e consentire alla Corte di definire il principio di diritto applicabile;
- la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza per la discussione del seguente tema di diritto:

“Se, nel rito camerale d’appello in materia di divorzio, l’orientamento che ammette la produzione di documenti nuovi o sopravvenuti debba essere interpretato come comprensivo anche dei documenti preesistenti e fondativi del diritto azionato, ovvero se la producibilità debba ritenersi limitata ai soli documenti nuovi o sopravvenuti, con conseguente inammissibilità delle produzioni tardive relative ai fatti costitutivi del diritto”.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Dati identificativi oscurati in caso di diffusione del presente provvedimento.

La Presidente
Maria Acierno

